

Come abbiamo già visto, la Relazione finale del Sinodo ha indicato i due criteri principali nella conduzione della pastorale della famiglia: integrazione e discernimento. Questi due principi, ora, non devono rimanere pura teoria, ma vanno tradotti in scelte concrete e in comportamenti coerenti. In base ad essi, si possono prendere in considerazione alcune distinzioni molto importanti. Una prima distinzione è quella tra famiglia e matrimonio. Finora parliamo di famiglia e matrimonio indistintamente, e identifichiamo l'istituzione della famiglia con il sacramento del matrimonio. L'art. 29 della costituzione italiana afferma: "la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio". Oggi, però, l'istituto della famiglia è in continua evoluzione, tanto da rendere difficile una sua definizione comune. I matrimoni civili, le convivenze, le unioni di fatto, le famiglie allargate, le unioni omosessuali sono tutte forme di famiglia che rivendicano il riconoscimento della legge e il godimento dei diritti della coppia. Le celebrazioni del sacramento del matrimonio diminuiscono continuamente e sono sostituite da riti civili officiati nei luoghi più diversi: dalle aule dei Comuni, alle rive del mare, alle sale degli alberghi. La durata dei contratti della coppia dipende dalla persistenza di interessi comuni e non dalla fedeltà dei contraenti a una promessa. In buona sostanza, la famiglia, come istituzione sociale, è cambiata, e la pastorale non può non prenderne atto.

Una seconda distinzione è quella tra comunione ecclesiale e comunione sacramentale. La prima può esistere anche senza la seconda, perché determinati ruoli ecclesiali, quali il padrino o la madrina, il docente di religione, il catechista, il direttore della Caritas, potrebbero essere ricoperti anche da divorziati risposati che non accedono ai sacramenti. Questa distinzione, in qualche modo, è stata introdotta da Giovanni Paolo II nella *Familiaris Consortio*, nella quale, per un verso, si dice che "i divorziati risposati non sono separati dal Corpo di Cristo", per un altro verso si precisa che "la Chiesa, tuttavia, ribadisce la sua prassi, fondata sulla Sacra Scrittura, di non ammettere alla comunione eucaristica i divorziati risposati. Sono essi a non poter esservi ammessi, dal momento che il loro stato e la loro condizione di vita contraddicono oggettivamente a quell'unione di amore tra Cristo e la Chiesa, significata e attuata dall'Eucaristia. C'è inoltre un altro peculiare motivo pastorale: se si ammettessero queste persone all'Eucaristia, i fedeli rimarrebbero indotti in errore e confusione circa la dottrina della Chiesa sull'indissolubilità del matrimonio". Va osservato, comunque, che la comunione ecclesiale, di per sé, è molto più vasta della comunione sacramentale. Questa seconda, infatti, la si vive solo con la pratica sacramentale, mentre la prima la si vive nelle molteplici attività ecclesiali e, in modo particolare, nell'ascolto della Parola di Dio.

Una terza distinzione è quella tra foro esterno e foro interno. Finora, l'unico giudizio è quello del foro esterno, che dichiara la nullità del sacramento, scioglie il vincolo matrimoniale, legittima un nuovo legame. La Relazione finale, invece, introduce anche il ricorso al foro interno, ossia al colloquio del coniuge divorziato risposato con il confessore. Il fondamento di questo ricorso sta nel fatto che la verità esistenziale può essere legittimata dalla coscienza, ma non sempre coincide con la verità processuale, riconosciuta da un tribunale. Per il Sinodo dei Vescovi, "il colloquio col sacerdote, in foro interno, concorre alla formazione di un giudizio corretto su ciò che ostacola la possibilità di una più piena partecipazione alla vita della Chiesa e sui passi che possono favorirla e farla crescere". Quale debba e possa essere, tuttavia, l'approdo sacramentale di questo colloquio privato sarà autorevolmente determinato dalla prossima "Esortazione Apostolica" di Papa Francesco.